



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Ord. Sind. n. 123 del 22 maggio 2015

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO, DI CAMPEGGIO SU STRADE O AREE A USO PUBBLICO E DI USO IMPROPRIO DEGLI ARREDI URBANI E DEI PARCHI PUBBLICI ALL' INTERNO DEL CENTRO STORICO DI QUESTA CITTA'.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale è la tutela dell'ambiente e della libera fruizione degli spazi pubblici cittadini;
- che in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Potenza e degli eventi legati alla c.d. "Sfilata dei Turchi", questa Città diventa meta di persone che effettuano, per i motivi più vari, forme di bivacco, di accampamento con tende o strutture precarie similari e con l'allestimento di strumenti per la cottura dei cibi, in particolare nelle zone del centro storico di questa città;

CONSIDERATO che tali situazioni :

- realizzano forme di occupazione abusiva di strade e/o di suolo pubblico e limitano fortemente l'accesso e la fruizione libera di tali aree da parte della collettività;
- creano forme di tensione e di disagio soprattutto per residenti del centro storico, che vedono limitate le proprie libere e legittime attività quotidiane;
- possono essere fonte di pericolo e rischio per l'incolumità pubblica, nonché portare nocimento all'igiene e sanità pubblica e al decoro urbano;
- possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;
- provocano situazioni di disordine sociale associate a schiamazzi e turbativa della quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti;
- rappresentano un potenziale pericolo per la salute pubblica, in particolare per l'attitudine di questi avventori di *bypassare* le più elementari norme che regolamentano il vivere civile, esplicando anche le proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, con grave nocimento per tutti ed in particolare per i minori;
- creano un grave danno all'immagine della città capoluogo di Regione;

RICHIAMATA l'ordinanza di istituzione della ZTL nel centro storico n. 121 del 22 maggio 2015, che limita la circolazione e la sosta di veicoli non autorizzati in tutta l'area del centro storico, così come individuata e delimitata nello stesso provvedimento;

RITENUTO, quindi, indispensabile per tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana adottare, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, misure idonee a garantire la libera fruizione

degli spazi pubblici o aperti al pubblico e la tutela del patrimonio comunale e degli edifici privati, vietando comportamenti non conformi alle norme del vivere civile e che sono fonte anche di problematiche di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATO che, in data odierna, lo schema della presente ordinanza è stato comunicato preventivamente (a mezzo Pec) al Prefetto di Potenza;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, dal **26 maggio 2015 al 30 maggio 2015**, nel centro storico di questa città, ed in particolare nelle seguenti vie: Portasalza, Pisacane, del Popolo, corso XVIII agosto – nel tratto compreso fra il palazzo degli uffici governativi e il Grande Albergo - Beato Bonaventura, Vescovado, Due Torri, XX Settembre, piazza Mario Pagano, IV Novembre e Mazzini - nel tratto compreso tra l'incrocio con via IV Novembre e quello con via Portasalza, nei vicoli e in qualsiasi altro spazio di uso pubblico del predetto Centro Storico:

1. di **NON** bivaccare ed installare tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, la dimora od altro diverso uso, nonchè di accamparsi e di sdraiarsi anche con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all'uso pubblico;
2. di **NON** tenere o depositare su tali aree bombole di GPL ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;
3. di **NON** insudiciare e/o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada.

DISPONE

1. che **le violazioni alla presente ordinanza**, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00;

2. che la sanzione è stabilita in € 300,00 nel caso di violazioni commesse da persone in stato di manifesta ubriachezza;
3. che alla sanzione amministrativa consegue l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, l'allontanamento del trasgressore e la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa, con ciò significando che all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed ad interrompere con immediatezza il comportamento violato, con ordine espressamente dato dagli Organi di Polizia intervenuti;
4. che l'inottemperanza alla rimozione di eventuali rifiuti e/o la mancata interruzione del comportamento in violazione alla presente Ordinanza e/o l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà la sanzione accessoria amministrativa della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale;
5. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (*quindici*) e che allo stesso venga data ampia pubblicità con la pubblicazione sul sito internet comunale e mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale;
6. che il presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Potenza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva conoscenza e competenza;
7. che le Forze di Polizia, in concorso con il personale della Polizia Locale, sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

I N F O R M A

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Pratica istruita dal Comandante della Polizia Locale di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2015

IL SINDACO
- Ing. Dario DE LUCA -